



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 febbraio 2014
(OR. en)**

6690/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0048 (NLE)**

**EEE 2
ELARG 20**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 febbraio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 90 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 90 final.

All.: COM(2014) 90 final



Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 90 final

2014/0048 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

L'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso "l'accordo SEE", è stato firmato il 2 maggio 1992 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

Ai sensi dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, quest'ultima si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nell'atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente all'articolo 128 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("l'accordo") e del relativo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("il protocollo"), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il 4 settembre 2012¹ il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia per modificare l'accordo SEE e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014. I negoziati con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia si sono conclusi positivamente con la sigla:

- 1) dell'accordo;
- 2) del protocollo e
- 3) di due protocolli aggiuntivi, ossia:
 - a) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e
 - b) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Questi due protocolli aggiuntivi fanno parte di un pacchetto contenente l'accordo e il protocollo attuali, ma sono oggetto di due proposte distinte.

La proposta di accordo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'accordo SEE e impegna l'Unione europea a fornire una versione facente fede dell'accordo SEE nella nuova lingua ufficiale dell'UE. Il protocollo integra la Croazia nel meccanismo finanziario norvegese.

¹ Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per l'adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, in vista dell'allargamento dell'Unione europea alla Croazia (documento 12865/12 LIMITED del Consiglio).

L'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo è prevista a decorrere dalla data fissata mediante scambio di lettere tra le parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale e l'entrata in vigore dei medesimi.

La Commissione ritiene soddisfacente l'esito dei negoziati e invita il Consiglio ad adottare la decisione allegata relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("l'accordo SEE") è stato firmato a Porto il 2 maggio 1992.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, quest'ultima si impegna ad aderire, alle condizioni stabilite nell'atto, all'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente all'articolo 128 del medesimo.
- (4) Il 4 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia per modificare l'accordo SEE e l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("l'accordo") e del relativo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ("il protocollo"), entrambi allegati alla presente decisione.
- (5) Sono stati siglati altresì due protocolli collegati, ossia a), il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un

² GU C del , pag. .

³ GU del , pag. .

meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014 a seguito della partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, e b) il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Questi due protocolli saranno oggetto di decisioni distinte del Consiglio.

- (6) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore e al fine di preservare il buon funzionamento del mercato interno nello Spazio economico europeo, l'accordo e il protocollo suddetti dovrebbero essere applicati in via provvisoria, conformemente ad accordi in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia, rispettivamente, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere.
- (7) L'accordo e il relativo protocollo dovrebbero essere firmati e applicati in via provvisoria, fatta salva la loro conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, dell'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo e del relativo protocollo aggiuntivo dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, con riserva della conclusione di detto accordo e del relativo protocollo.

Il testo dell'accordo e del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

Fatta salva la loro conclusione in una data successiva e in attesa della loro entrata in vigore, l'accordo e il protocollo sono applicati in via provvisoria in conformità di accordi in forma di scambio di lettere a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stato completato l'ultimo scambio di lettere.

Il testo degli accordi in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ...

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*